

FAQ – Domande ricorrenti in materia di *Whistleblowing*

Che cos'è il Whistleblowing?

Il *whistleblowing* è uno strumento che consente la segnalazione sicura e confidenziale di tutte le condotte e omissioni illecite e di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo, purché siano riferibili al personale e/o all'ambito di intervento di unibz e rientrino nelle aree individuate dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (es. illeciti contabili, amministrativi, civili o penali; appalti pubblici; tutela dell'ambiente).

Chi può presentare segnalazioni di violazioni (persone segnalanti)?

Le seguenti categorie di soggetti possono inoltrare una segnalazione di violazioni:

- il personale dirigente, il personale tecnico amministrativo, il personale accademico di ruolo e con contratto subordinato a tempo determinato e i/le titolari di assegni di ricerca;
- i dipendenti trasferiti, comandati o in distacco presso unibz, qualora la segnalazione riguarda fatti accaduti in unibz;
- lavoratori e lavoratrici autonomi/e; liberi professionisti, consulenti e titolari di un rapporto di collaborazione (es. docenti a contratto, studenti 120 ore);
- i collaboratori e le collaboratrici di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di unibz;
- tirocinanti retribuiti e non retribuiti nonché volontari;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Chi riceve la segnalazione?

Le segnalazioni devono essere presentate direttamente al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (Direttore) o – nel caso in cui riguardino violazioni poste in essere da quest'ultimo – al responsabile dell'ufficio legale.

Quali violazioni possono essere segnalate?

Possono formare oggetto della segnalazione tutte le condotte e omissioni illecite e di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo, purché siano riferibili al personale e/o all'ambito di intervento di unibz e rientrino nelle aree individuate dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, quali:

- a) illeciti contabili, amministrativi, civili o penali;
- b) violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativamente a determinati settori (compresi appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- c) violazioni che ledono gli interessi patrimoniali e finanziari dell'Unione europea;
- d) violazioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- e) atti che vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea relativamente ai settori di cui alle lettere b), c) e d).

È in ogni caso indispensabile che la segnalazione sia effettuata nell'interesse pubblico, dovendo essere necessariamente finalizzata alla salvaguardia dell'integrità di unibz, e non alla soddisfazione di esigenze individuali della persona segnalante.

Quali forme di tutela sono riconosciute?

Le forme di tutela riconosciute alla persona segnalante che indica le proprie generalità o la cui identità è stata accertata in una fase successiva, che aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e che non sono soggetti ad alcuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 7, sono di seguito riportate:

- obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti
- divieto di ritorsione;
- impunità in relazione alla possibile violazione della segretezza, del diritto d'autore e della protezione dei dati ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le persone segnalanti che vengono a conoscenza di atti illeciti all'interno del contesto lavorativo e successivamente li segnalano o li denunciano non possono subire ritorsioni quali il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti. Ulteriori atti che si configurano come rappresaglie sono esemplificativamente indicati nell'art. 10.3 delle note operative e sono nulli.

Le persone segnalanti che hanno subito ritorsioni possono denunciare il fatto all'ANAC. L'ANAC informerà a sua volta il Dipartimento della funzione pubblica affinché prenda i provvedimenti di sua competenza.

È a carico di unibz dimostrare che le misure adottate nei confronti della persona segnalante e da questi ritenute discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Università sono nulli.

La persona segnalante che sia licenziata a causa della segnalazione è reintegrata nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) e dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Le tutele non sono però garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Quali canali di segnalazione esistono?

Canale di segnalazione interna a unibz

Al fine di facilitare la segnalazione di violazioni e di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, è stato istituito un canale telematico interno di segnalazione. Alla persona segnalante è comunque consentita, qualora lo preferisca, di effettuare la segnalazione diretta mente in un colloquio privato con il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La segnalazione attraverso il canale telematico avviene attraverso la piattaforma reperibile nel sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione "Amministrazione trasparente" che prevede le seguenti fasi:

- la persona segnalante fa la segnalazione attraverso la compilazione di un questionario;

- ad esito dell'inoltro della segnalazione la persona segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi, per esempio per monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, dialogare con il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed allegare eventuali altri documenti;
- i dati della segnalazione e gli eventuali documenti allegati vengono automaticamente inoltrati al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del/della responsabile mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Canali di segnalazione esterna

Ferma restando la preferenza per i canali interni, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Le persone segnalanti possono rendere le informazioni su violazioni accessibili pubblicamente, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e/o esterna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, la segnalazione all'ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

A chi si applicano le misure di protezione?

Le misure di protezione si applicano:

- alle persone segnalanti;
- ai facilitatori e alle facilitatrici: persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi e alle colleghe di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - della persona segnalante o per i quali detta persona lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tale soggetto.

Per quanto tempo verrà conservata la segnalazione e la relativa documentazione?

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Vengono trattate le segnalazioni anonime? È possibile effettuare una segnalazione anonima?

Segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione nell'ambito della procedura di "whistleblowing", a meno che la persona segnalante anonima non sia stata successivamente identificata.